

**ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRETI" CATANZARO**

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro

Tel. e fax 0961 61255

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D

E-mail: [czic86100d@istruzione.it](mailto:czic86100d@istruzione.it) - PEC: [czic86100d@pec.istruzione.it](mailto:czic86100d@pec.istruzione.it)

Sito web: <http://www.icmattiapreti.edu.it>



**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Il giorno 11 gennaio 2024 alle ore 14:00 si riuniscono, nel plesso di via Molise dell'Istituto Comprensivo "M. Preti" di Catanzaro, giusta convocazione del Dirigente Scolastico, la RSU dell'Istituto, le OO.SS. e il rappresentante di parte pubblica, Dirigente Scolastico prof.ssa Michela Adduci, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2023/2024.

Verificato che l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 14 dicembre 2023, è stata trasmessa, con la relazione tecnico finanziaria del DSGA e la Relazione illustrativa del DS, ai Revisori dei Conti in data 15 dicembre 2023;

Visto il verbale dei Revisori dei Conti, pervenuto in data 21/12/2023, in cui si esprime parere favorevole al Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "M. Preti" per l'anno scolastico 2023/24;

*tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "M. Preti" per l'a.s. 2023/2024.*

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.40 bis commi 4 e 5 del D.lgs.165/2001, come modificato dall'art.55 del D.lgs.150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione illustrativa del DS, verrà inviato, entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'Albo dell'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11/01/2024.

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Michela Adduci

**PARTE SINDACALE - COMPONENTE RSU DELL'ISTITUTO**

Benincasa Rita

Grillo Palma

Verreggia Andrea

**RAPPRESENTANTI SINDACALI TERR.**



## ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRETI" CATANZARO

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro

Tel. e fax 0961 61255

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D

E-mail: [czic86100d@istruzione.it](mailto:czic86100d@istruzione.it) - PEC: [czic86100d@pec.istruzione.it](mailto:czic86100d@pec.istruzione.it)

Sito web: <http://www.icmattiapreti.edu.it>



### IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

VISTO	Il CCNL 2016/18
VISTO	il CCNL 29.11.2007;
VISTE	le sequenze contrattuali del 13.02.2008 e del 25.07.2008;
LETTO	il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 in vigore dal 15.11.2009
VISTO	l'organico di diritto dell'Istituto per l'a.s. 2023/2024;
CONSIDERATO	l'organico di fatto;
SENTITO	il DSGA;
TENUTO	conto delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia e degli obiettivi indicati nel PTOF d'Istituto;
RITENUTO	che nell'Istituto possano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso la valorizzazione delle competenze professionali possedute dal personale;
VISTA	la nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con cui la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) del M.I.M. ha comunicato le risorse riferite all'intero anno scolastico 2023/2024 per i compensi accessori al personale docente e ATA dell'I.C. "M. Preti";
VISTE	le economie degli anni precedenti certificate dal D.S.G.A.;
DOVENDO	prevedere di retribuire, anche in misura forfettaria, le prestazioni che saranno rese dal personale docente ed ATA, per far fronte a tutte le esigenze didattiche ed organizzative richieste dal PTOF

tra la delegazione di parte pubblica, la RSU e i Rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula la seguente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "M. Preti" di Catanzaro.
3. Il presente contratto, integrazione di quanto redatto lo scorso anno, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/24 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.  
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;



- b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 40 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2), ivi comprese quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2019). Nel caso in cui il tavolo negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del



- personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente;
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8). Nel caso in cui, per disposizioni delle autorità competenti, venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la sede centrale dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca, di cui al comma 1, deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Poiché la struttura scolastica è costituita da diverse sedi, nella richiesta di assemblea sindacale la RSU e le OO.SS. terranno conto dei tempi di spostamento.

### Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

Come previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca", sottoscritto il 2 dicembre 2020, un apposito Protocollo di Intesa definisce il numero dei lavoratori interessati per il contingente minimo e i criteri della loro individuazione (prot. n. 1088/U del 11/02/2021).


### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a valere sui fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce.
3. I docenti in servizio nell'Istituto possono richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per prestare la propria collaborazione ad altre Istituzioni Scolastiche. Il Dirigente conferisce l'autorizzazione a condizione che lo svolgimento dell'incarico non interferisca con gli obblighi di servizio presso l'Amministrazione. La remunerazione dell'incarico avviene a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del



CCNL del comparto scuola 2006-2009. La remunerazione dell'incarico avviene a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.


#### **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

##### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
  - non vi sia impatto sulle condizioni di lavoro definite nell'ambito del documento di valutazione dei rischi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - Certificazione di disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92);
  - Personale che assiste un familiare in condizione di grave disabilità (art. 3, c. 3, L. 104/92);
  - Genitore di figlio di età inferiore ai 12 anni,il personale può beneficiare di particolari condizioni orarie concordate con il DSGA.

##### **Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 19:00 (esclusi i giorni festivi) o sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Il personale è tenuto a consultare, nelle giornate in cui presta servizio almeno una volta i canali di comunicazione utilizzati dall'Amministrazione. L'Amministrazione, nell'inviare le circolari, deve tener presente i tempi nei quali il personale potrebbe non prendere visione degli avvisi.
3. Nel caso di assenza dal servizio del dipendente per malattie, ferie o permessi è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di contattare telefonicamente il dipendente per comunicazioni urgenti e indifferibili.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
5. Nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione attraverso internet, tutte le componenti (Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA, docenti) devono porre attenzione al diritto alla disconnessione dell'interlocutore a cui si rivolgono.





**Art. 18 - Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti**

Ai sensi dell'art. 1 comma 124 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento. È previsto un Piano Formativo d'Ambito, che propone annualmente attività formative coerenti con il Piano nazionale di Formazione.

Le risorse, che eventualmente si renderanno disponibili, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA, su quanto inserito nel PTOF e nel Piano delle attività del personale ATA.


La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008, in quanto obbligatoria, assume carattere di priorità.

**Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Il processo di informatizzazione nell'Istituto è in corso da vari anni, sia a supporto delle attività didattiche sia per la digitalizzazione delle procedure amministrative.  
A tutto il personale in servizio nell'Istituto è assegnata una mail nel dominio @icmattiapreti.edu.it.
2. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. L'Istituto si adopera per garantire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della formazione sui processi di digitalizzazione e della dotazione delle infrastrutture tecnologiche e delle postazioni di lavoro adeguate.
4. Ai fini dell'utilizzo di questi temi di informatizzazione è necessario che ciascun dipendente comunichi alla scuola i dati necessari alla compilazione delle schede anagrafiche e che indichi un indirizzo di posta elettronica al quale possano essere inviate comunicazioni.
5. L'Istituto ha adottato un registro elettronico e una segreteria digitale che consentono una comunicazione informatica tra utenti e amministrazione. Ogni dipendente ha accesso all'area riservata del sito e tutti i docenti hanno accesso al registro elettronico.
6. Tutto il personale è tenuto a conservare le proprie credenziali di accesso in modo sicuro e non comunicarle ad altre persone.
7. La modulistica destinata al personale è progressivamente caricata nel sito e il personale è tenuto ad utilizzarla.

**Art. 20 – Organizzazione e articolazione dell'orario di lavoro del personale docente**

1. L'assegnazione del personale alle sedi e ai plessi è stata sottratta alla contrattazione integrativa in quanto la materia è stata ricondotta alla podestà datoriale (Nota Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 0040466 P-4.17.1.14 – del 15/07/2011). Pertanto, il Dirigente Scolastico nel procedere all'assegnazione del personale si atterrà a criteri stabiliti dalla Circolare Ministeriale Prot. n. AOODGPER 6900 del 1° settembre 2011.
2. La durata massima dell'orario lavorativo giornaliero è fissata in 6 ore di effettiva docenza; nella scuola secondaria di primo grado 5 ore di effettiva docenza di norma non consecutive, fatti salvi eventuali casi particolari.



3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali non deve eccedere i limiti di cui al CCNL in vigore e costituisce prestazione obbligatoria.
4. L'orario di insegnamento è distribuito su 5 giorni lavorativi alla settimana per tutti gli ordini di scuola. Tutti i docenti sono obbligati ad effettuare l'orario di servizio previsto dagli ordinamenti o dal PTOF.
5. La flessibilità dell'orario è consentito se non contrasta con l'erogazione del servizio. I docenti possono prestare 6 ore eccedenti oltre l'orario di lavoro, fino ad un massimo di 24 ore settimanali, che saranno utilizzate prioritariamente, per recuperare i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007.
6. Nel caso dei docenti della scuola secondaria di primo grado in cui le ore eccedenti superino le ore di permessi brevi usufruite, le stesse saranno retribuite ai sensi del CCNL con i finanziamenti assegnanti dal MIM. La corresponsione dei compensi eventualmente spettanti avverrà alla fine di ogni anno scolastico.
7. I docenti con ore a disposizione se non sono impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti verranno utilizzati per: supporto degli alunni con DSA, recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento, alfabetizzazione degli alunni stranieri, o per recupero o il potenziamento delle competenze degli alunni.
8. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente predispone il Piano delle attività che viene deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro disposto dall'art. 27 del CCNL 29.11.2007. In particolare, comprenderà le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, ai sensi dell'art. 29:
  - a. Partecipazione alle riunioni plenarie del Collegio dei docenti
  - b. Attività di programmazione (gruppi di lavoro)
  - c. Verifica inizio e fine anno
  - d. Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali ecc.
9. Riguardo la partecipazione alle attività collegiali nei consigli di classe, interclasse e di intersezione, che superano il tetto delle 40 ore, non essendo prevista alcuna retribuzione, è fatto obbligo, per la tutela del lavoratore, ristrutturare il piano annuale delle attività (comma 4 art. 24 CCNL 26/05/99) con il rientro delle ore nel tetto massimo stabilito.

#### **Art. 21 - Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti**

1. La sostituzione dei docenti assenti, per non più di 6 ore settimanali, sarà effettuata secondo i seguenti criteri, deliberati dal collegio dei docenti:
  - Nella Scuola dell'Infanzia, prioritariamente dovranno essere recuperati i permessi brevi. Qualora non sia possibile reperire personale supplente, la sostituzione di docenti assenti sarà fatta dai colleghi di sezione/plesso che presterà ore eccedenti nei limiti dell'orario giornaliero previsto dal CCNL. Si seguirà il criterio della turnazione.
  - Nella Scuola Primaria la sostituzione con personale interno, quando è possibile, deve tener conto dei seguenti criteri generali:
    - recuperi di permessi brevi;
    - adattamento e modificazione dell'orario delle lezioni;
    - sostituzione con personale in servizio nella scuola per tutto il monte ore di contemporanea prestazione ad eccezione delle ore necessarie alle attività alternative alla Religione Cattolica per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento;
    - docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti, prioritariamente della stessa classe, e comunque garantendo un'equa ripartizione tra i docenti del plesso/sede, secondo il piano delle sostituzioni previsto dal responsabile di plesso/sede.

- Il docente di sostegno, in quanto chiamato a svolgere attività in contemporaneità programmate dal Collegio dei docenti, può essere utilizzato per la sostituzione del docente in contemporaneità assente.
- Nella Scuola Secondaria di primo grado la sostituzione di docenti assenti avviene da parte dei docenti in servizio per assenze fino a quindici giorni (o comunque anche meno in caso di necessità, in quanto si procederà alla nomina del supplente come previsto anche dalla nota del Miur del 6 ottobre 2009, prot. n°14991).

La sostituzione con personale interno deve tener conto dei seguenti criteri generali:

- In via prioritaria, la sostituzione sarà fatta dai docenti che devono recuperare permessi brevi, docenti con ore di disponibilità (ore di servizio non coperte da lezione) tenendo conto, nella formulazione dell'orario, di distribuire le disponibilità in modo tale da coprire il più possibile l'orario settimanale di lezione;
- Successivamente, si utilizzeranno i docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti secondo i seguenti criteri:
  - a. i docenti della medesima disciplina dell'insegnante assente;
  - b. i docenti della stessa classe ma di disciplina diversa;
  - c. quando non sarà possibile la sostituzione di cui ai punti "a" e "b", si terrà conto del quadro di disponibilità fornito da ciascun docente ad effettuare ore eccedenti, garantendo un'equa turnazione secondo il piano di ripartizione del referente di plesso/sede.
- Il docente di sostegno, in quanto chiamato a svolgere attività in contemporaneità programmate dal Collegio dei docenti, può essere utilizzato per la sostituzione del docente in contemporaneità assente.

#### **Art. 22 - Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni**


1. Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze estive - natalizie - pasquali - inizio e termine delle attività didattiche) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 27 CCNL 29.11.2007.
2. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale, nell'ambito della propria Scuola di titolarità o Plesso dell'Istituto Comprensivo.

#### **Art. 23 – Utilizzazione personale ATA causa chiusura plessi**

In caso di chiusura forzata di qualche plesso, il personale ATA dovrà considerarsi in servizio e verrà utilizzato in sostituzione dei colleghi assenti, a rotazione, secondo il principio legato alla posizione occupata nella graduatoria a partire dall'ultimo graduato.

#### **Art. 24 - Orario delle riunioni**

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini e per casi di eccezionale gravità.
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle 8,30 e termine non oltre le 20,30; la durata massima di una riunione salvo eccezionali esigenze, è fissata in 2 ore.



3. Il Dirigente scolastico provvederà a definire, nei limiti del possibile, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni, definito all'inizio dell'anno scolastico, dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione.
5. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo, ovviamente, motivi eccezionali o d'urgenza.

#### **Art. 25 – Chiusura prefestivi**

Nel periodo di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel piano della offerta formativa (PTOF), sarà consentita la chiusura prefestiva della Scuola.

Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, il servizio sarà organizzato in modo da consentire la chiusura nelle seguenti giornate (decreto prot. n. 8085 del 06/10/2023):

**2 novembre 2023 - 5 gennaio 2024 – 12 e 13 febbraio 2024 - 26 aprile 2024 – 15 luglio 2024 - 14 agosto 2024 - nelle giornate di sabato nei mesi estivi di luglio e agosto.**

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate potrà, a richiesta, utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie.

### **TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 26 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### **Art. 27 – Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art.40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM (cifre lordo dipendente)**

1. Le risorse finanziarie per il periodo settembre 2023 - agosto 2024 (12/12) destinate all'Istituzione scolastica I.C. "M. Preti" soggette a contrattazione, come da nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) del M.I.M., ammontano complessivamente **€ 67.878,42 lordo dipendente**.

2. La suddetta somma è configurata in modo analitico nel seguente modo (lordo dipendente):
- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018: **€ 44.934,01**
  - b) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica: **€ 769,19**
  - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa: **€ 4.211,74**
  - d) per gli incarichi specifici del personale ATA: **€ 2.612,33**
  - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: **€ 370,97**
  - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: **€ 2.509,52**
  - g) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160, c. 249: **€ 12.470,66**

**Totale FIS € 67.878,42 (lordo dipendente)**

Alle risorse di cui sopra si aggiunge altresì la quota rimasta in AVANZO sul fondo Cassa del Cedolino Unico dell'a.s. precedente (2022/23), che risulta distribuita nel modo seguente:


- Economie F.I.S.: **€ 2.289,97**
- Economie valorizzazione del personale scolastico: **€ 4,68**
- Economie scuola a rischio: **€ 0,00**
- Economie ore eccedenti sost. colleghi assenti: **€ 2.561,96**
- Economie incarichi specifici ATA: **€ 0,00**
- Economie attività complementari educazione fisica: **€ 930,61**
- Economie Funzioni strumentali: **0,00**

**Totale FIS (AVANZO) € 5.787,22 (lordo dipendente)**

Si propone che i residui relativi alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti e per la valorizzazione del personale relativi all'anno scolastico 22/23 confluiscono nel FIS.

Pertanto, le risorse complessive per il M.O.F. (risorsa complessiva 09/2023-08/2024 **€ 67.878,42** + economie anno precedente **€ 5.787,22**) per l'a.s. 2023/24, pari complessivamente a **€ 73.665,64** (lordo dipendente), risultano così dettagliate:

- a) Finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica (F.I.S.) ai sensi dell'art.88 del CCNL 29/11/2007: **€ 49.790,62**
- b) Funzioni strumentali: **€ 4.211,74**
- c) Incarichi specifici del personale ATA: **€ 2.612,33**
- d) Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro



l'emarginazione scolastica: € 370,97

- e) Attività complementari di educazione fisica: € 1.699,80
- f) Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: € 2.509,52
- g) Valorizzazione del personale scolastico: € 12.470,66

Totale FIS € 73.665,64 (lordo dipendente)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

**Art. 28– Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

**Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, non finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Tutte le risorse a disposizione sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.
3. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate:
  - alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola;
  - ad attività di ricerca e innovazione metodologico – didattica e organizzativa.
4. L'impiego delle risorse contempla tutte le componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario di ciascuna e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal PTOF. La ripartizione del Fondo d'Istituto tra le due componenti (docenti e ATA) va finalizzata al miglioramento organizzativo e didattico dell'Istituto e alla valorizzazione delle professionalità esistenti. Per tale quota parte comune del fondo e per la quota relativa alla valorizzazione, costituisce parametro di riferimento il rapporto 73% per i docenti e 27% per il personale ATA (variato rispetto allo scorso anno per incremento del numero di progetti).
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
6. Per il corrente anno scolastico, quota a parte del fondo è costituita dalle seguenti indennità:

Voce	Importo (l. d.)
Indennità di direzione DSGA	€ 5.484,47
Indennità sostituzione DSGA (previsti su 40gg di assenza del DSGA)	€ 549,36
<b>Totale Indennità</b>	<b>€ 6.033,83</b>

7. È istituito un fondo di riserva nella misura del 5%, pari ad € **2.489,53** (per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili o per progetti di ampliamento dell'offerta formativa dimostratesi particolarmente importanti e che hanno richiesto un maggiore impegno di risorse, da comunicare preventivamente alla RSU).
8. Per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art.88 del CCNL 29/11/2007 sono disponibili per il corrente anno scolastico € **41.267,26** cui si sommano € **12.470,66** relativi alla valorizzazione; le somme risultano suddivise come segue:

<b>Voce</b>	<b>Importo (l. d.)</b>
Da programmare	€ 53.737,92
Di cui quota docenti (73%)	€ 39.228,68
Di cui quota ATA (27%)	€ 14.509,24

**Art. 30 – Criteri generali per la valorizzazione del merito del personale scolastico**

1. Le risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2023-24 sono pari a € **12.470,66** l. d.
2. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione, si stabilisce che le stesse confluiscono nel FIS e, come per il restante fondo, la cifra sarà assegnata per il 73% al personale docente e per il 27% al personale ATA per le attività programmate (art. 28 punto 4).
3. I compensi per la valorizzazione del personale scolastico sono tesi a valorizzare le attività previste dall'art.88 del CCNL Scuola.

**Art. 31 – Stanziamenti per il personale docente**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 28, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle Attività, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (ad eccezione dei progetti con assegnazione di ore aggiuntive di insegnamento, vengono attribuiti compensi forfettari):

a) Supporto alle attività organizzative: € **11.865,00**

- n. 2 Collaboratori del Dirigente (€ 3.325,00)
- n.1 Coordinatore Scuola Secondaria (€ 700,00)
- n.1 Coordinatore Scuola Infanzia (€ 525,00)
- n. 8 Figure di presidio ai plessi (€ 5.127,50)
- n.2 Supporto formulazione orario SSIG (€ 280,00)
- n.1 Referente valutazione (€ 525,00)
- n.5 componenti NIV (€ 875,00)
- n.1 Responsabile Laboratorio Scientifico (€ 87,50)
- Commissione Visite guidate e viaggi d'istruzione n.3 componenti (€ 420,00)

b) Supporto alla didattica: € **8.347,50**

- n. 1 Referente ed. salute (€ 175,00)

- n. 1 Referente ed. ambientale (€ 175,00)
- n. 1 Referente ed. civica (€ 525,00)
- n. 1 Referente strumento musicale (€ 175,00)
- n. 1 Referente bullismo e cyberbullismo (€ 175,00)
- n. 2 Referenti Biblioteche innovative (€ 175,00)
- n. 9 Referenti di progetto - Giochi matematici, Libriamoci, #ioleggoperchè, Gutenberg, Unicef, Telethon, Avanguardie educative (€ 1.645,00)
- n. 5 Tutor docenti neoassunti (€ 700,00)
- Referente disabilità - Supporto FS Area 3 (€ 490,00)
- Referente coding/robotica (€ 350,00)
- Referente Progettazione d'Istituto (€ 350,00)
- Referente attività motoria Scuola Primaria (€ 87,50)
- Referente attività motoria SSIG (€ 175,00)
- Gruppo di lavoro Avanguardie Educative n.5 componenti (€ 875,00)
- Gruppo di lavoro Progettazione d'Istituto 2 componenti (€ 350,00)
- Gruppo di lavoro Intercultura n.3 componenti (€ 525,00)
- Team digitale n.4 componenti (€ 1.400,00)

**c) Supporto all'organizzazione della didattica: € 7.525,00**

- n. 8 Coordinatori di classe Scuola Secondaria di primo grado classi prime/seconde (€ 2.240,00)
- n. 4 Coordinatori di classe Scuola Secondaria di primo grado classi terze (€ 1.400,00)
- n. 1 Referente BES (€ 700,00)
- n. 9 Coordinatori dipartimenti disciplinari (€ 1.260,00)
- n. 11 Coordinatori di Interclasse/Intersezione (€ 1.925,00)

**d) Progetti/attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 11.480,00**

- n. 7 progetti scuola primaria € 6.755,00
- n. 7 progetti scuola secondaria € 3.220,00
- n. 1 progetto scuola infanzia + primaria + scuola secondaria € 105,00
- n. 1 progetto scuola primaria + scuola secondaria € 1.400,00

Disponibilità residua: € 11,18

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta formativa

Le risorse assegnate sono ripartite in parti uguali tra le quattro aree individuate dal Collegio Docenti.

Funzione strumentale	N. docenti
Area 1 - Gestione PTOF	1
Area 2 – Comunicazione e sostegno al lavoro dei docenti	1
Area 3 - Inclusione, prevenzione e recupero del disagio e della dispersione	1
Area 4 - Continuità e orientamento – Rapporti con il territorio – Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione	1



Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, verrà chiesto ai docenti, tramite circolare e su loro disponibilità, di elaborare un progetto per un importo totale di € 370,97 (per la retribuzione di ore frontali di attività svolte). La commissione per la valutazione di progetti individuerà il progetto da svolgere.

#### **Compenso per le attività complementari di educazione fisica**

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIM. I compensi stanziati sono destinati al personale docente impegnato nelle attività previste all'interno del Centro Sportivo Studentesco.

#### **Art. 32 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 33 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le risorse Acconto FIS per il personale ATA sono quantificate in **€ 14.509,24**.

Vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:


##### **Assistenti Amministrativi/Assistente tecnico € 6.090,00**

- a) Collaborazione con le funzioni strumentali per l'inclusione e il sostegno, con il referente per la valutazione, con i collaboratori del DS: € 435,00 (AA)
- b) Segreteria digitale - Dematerializzazione: € 435,00 (AA)
- c) Intensificazione per maggior carico di lavoro - rapporto con gli enti (dovuto alla diminuzione di n.1 unità in organico): € 435,00 (AA)
- d) Intensificazione per maggior carico di lavoro - area personale (dovuto alla diminuzione di n.1 unità in organico): € 870,00 (AA)
- e) Intensificazione per maggior carico di lavoro - area alunni (dovuto alla diminuzione di n.1 unità in organico): € 870,00 (AA)
- f) Intensificazione per maggiore carico di lavoro – attività negoziale e gestione patrimoniale (dovuto alla diminuzione di n.1 unità in organico): € 435,00 (AA)
- g) Straordinario per esigenze non prevedibili né programmabili e/o inerenti a scadenze con carico di lavoro oltre l'orario: € 2.610,00 (AA + AT)

Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate, effettivamente svolte e, ove previsto, attestate con firma di presenza sull'apposito registro.

##### **Collaboratori Scolastici € 8.412,50**

- a) Intensificazione per complessità plesso: € 1.250,00
- b) Straordinario per esigenze non prevedibili né programmabili: € 3.337,50
- c) Piccola manutenzione dei beni, sostituzione serrature, montaggio scaffali, sistemazione banchi e sedie, fissaggio armadi, pulizia accurata attrezzature informatiche (tastiera, pc, ecc): € 375,00
- d) Intensificazione per maggior carico di lavoro per assenza colleghi: € 3.000,00



- e) Consegna atti/documenti/fascicoli presso Enti/Amministrazioni/Istituzioni scolastiche: € 125,00
  - f) Vigilanza post-scuola (plesso Centro): € 125,00
  - g) Approvvigionamento e rendicontazione materiale igienico sanitario/primo soccorso (controllo giacenze-richieste d'acquisto – controllo conservazione prodotti in luoghi sicuri e sottochiave): € 200,00
2. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, previa autorizzazione del DSGA e del DS, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Disponibilità residua: € 6,74

#### Art. 34 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Premesso che gli importi degli incarichi aggiuntivi per l'anno scolastico 2023/2024 previsti dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007, per i quali si richiedono al personale ATA specifici compiti nei profili professionali che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, di professionalità e di specifiche competenze, ammontano complessivamente a € 2.612,33, si conviene di assegnare gli *Incarichi Specifici* agli assistenti amministrativi e ai Collaboratori Scolastici per le seguenti funzioni:  
Assistenti amministrativi n.2 unità - € 1.080,88  
n. 1 unità - Supporto alla migrazione dati pacchetti gestionali delle varie aree di segreteria  
n. 1 unità – Gestione Passweb  
Collaboratori scolastici n.7 unità - € 1.531,45
  - a) Assolvimento dei compiti legati all'assistenza alle persone diversamente abili della scuola - Supporto attività progettuali da rendicontare con modulo o relazione
  - b) Assistenza alunni scuola dell'Infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura alla persona - Supporto attività progettuali da rendicontare con modulo o relazione
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - comprovata professionalità specifica;
  - disponibilità degli interessati;
  - continuità di servizio.
4. Le somme di cui sopra saranno liquidate mediante funzione DPT – “Cedolino Unico” ed a prestazione effettivamente svolta (4/12 + 8/12)
5. Risultano beneficiarie dell'ex art. 7 n. 2 unità di assistente amministrativo, a cui vengono assegnati i seguenti incarichi:
  - Collaborazione diretta con DS/DSGA (n.1 unità)
  - Ricostruzione di carriera, inquadramenti economici, procedimenti pensionistici del personale scolastico (n.1 unità).
6. Risultano beneficiarie dell'ex art. 7 n. 7 unità di collaboratore scolastico, a cui vengono assegnati i seguenti incarichi:
  - a) Assolvimento dei compiti legati all'assistenza alle persone diversamente abili della scuola - Supporto attività progettuali da rendicontare con modulo o relazione
  - b) Assistenza alunni scuola dell'Infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura alla persona - Supporto attività progettuali da rendicontare con modulo o relazione

## TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### Articolo 35 – Principi generali

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.lgs. 09/04/2008 n.81 (ex 626/94), dal D.lgs. 3/08/2009 n.106, dal D.lgs. 242/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e CCNI 31/8/99.

Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.


Le linee guida sono individuabili in attività di:

- monitoraggio e individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso un apposito piano dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- eliminazione dei rischi o quantomeno la loro riduzione alla fonte attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
- attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
- verifica delle misure igienico sanitarie, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo- scheletriche;
- definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

### Art. 36 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato 12 nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL,



Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);

7. rispettare tutte le misure indicate nei protocolli/documenti ministeriali e interni relativamente alle norme sulla sicurezza;
8. garantire che eventuale prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
9. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di cui al punto 7.

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

#### **Art. 37 - Riunione periodica**

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Ogni riunione è convocata con un congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Per ogni riunione va redatto un verbale. Il RLS può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

#### **Art. 38 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 39 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 42 – Rendicontazione delle attività finanziate

A chiusura di tutte le attività e incarichi previsti dal presente contratto, i referenti dei progetti e i titolari degli incarichi stileranno una relazione finale a consuntivo delle attività svolte.

L'attività svolta dovrà essere certificata entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento da parte di tutto il personale.

### Art. 43 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Il compenso verrà erogato per le ore effettivamente svolte, a fronte dell'effettiva prestazione, per i vari incarichi e a verifica degli obiettivi previsti e raggiunti.
4. I pagamenti avverranno mediante le procedure del cedolino unico e mandati con i fondi a bilancio dell'Istituzione scolastica.

### Art. 44 – Economie


Le risorse non utilizzate con il presente accordo, unitamente alle eventuali somme non pagate, costituiscono economie da utilizzare in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto per l'anno scolastico successivo, fermi restando i vincoli di destinazione delle stesse.

### Art. 45 – Disposizioni finali

Il presente contratto si intende efficace dalla data di sottoscrizione definitiva, dopo la quale, a norma dell'articolo 21, secondo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà pubblicato all'Albo pretorio della Scuola e nel sito internet istituzionale della stessa.

Infine, sempre successivamente alla sua sottoscrizione definitiva, il presente accordo sarà trasmesso all'ARAN ed al CNEL insieme alla Relazione tecnico-finanziaria ed alla Relazione illustrativa, come previsto dall'articolo 40-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.


Catanzaro, 14/12/2023



PER LA PARTE PUBBLICA


Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Michela Adduci



LA COMPONENTE RSU DELL'ISTITUTO


Benincasa Rita



Grillo Palma



Verrengia Andrea



RAPPRESENTANTI SINDACALI TERR.

